

CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 19/04/2017 N. 56)

In Gazzetta Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22 - è stato pubblicato il d.lgs. 19/04/2017, n. 56, “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici. Si propone di seguito una sintesi delle modifiche apportate alla disciplina in vigore da circa da un anno.

Il provvedimento entrerà in vigore il 20/05/2017 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta).

Si ricorda che la completa attuazione del codice dipende dall’adozione di 60 atti di disciplina di dettaglio (tra linee guida, decreti ministeriali e DPCM), di cui solo 12 ad oggi pubblicati.

All’analisi schematica delle principali modifiche, seguono alcuni *focus* tematici.

DEFINIZIONI (art. 3, co. 1)	<p><i>oo-bis</i>) «lavori di categoria prevalente»: categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara.</p> <p><i>oo-ter</i>) «lavori di categoria scorporabile»: categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, o superiore a 150.000 euro o appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11.</p> <p><i>oo-quater</i>) «manutenzione ordinaria»: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.</p> <p><i>oo-quinquies</i>) «manutenzione straordinaria»: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza</p>
--	---

	<p>tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;</p> <p><i>aaaaa</i>) «categorie di opere specializzate»: le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità.</p> <p><i>ggggg-bis</i>) «principio di unicità dell'invio»: ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici, e ai contratti esclusi ogni qualvolta siano imposti dal codice obblighi di comunicazione a una banca dati.</p> <p><i>ggggg-quater</i>) «documento di fattibilità delle alternative progettuali»: documento in cui sono individuate e analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative e in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, tecnici ed economici.</p> <p><i>ggggg-sexies</i>) «programma triennale dei lavori pubblici»: documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta.</p> <p><i>ggggg-septies</i>) «elenco annuale dei lavori»: elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso.</p>
<p>PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI DEGLI ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI (art. 21, co. 3)</p>	<p>Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori di valore stimato pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici devono approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali.</p>

<p>PROGETTAZIONE (artt. 23, 24; 27)</p>	<p>La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica; progetto definitivo; progetto esecutivo.</p> <p>Con decreto MIT, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del MIBACT sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.</p> <p>In aggiunta al decreto sui livelli della progettazione, si prevede l'adozione da parte MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro.</p> <p>Viene previsto che, ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità può essere redatto in 2 fasi successive di elaborazione, la prima delle quali denominata "<i>documento di fattibilità delle alternative progettuali</i>". Ciò consente di agevolare le amministrazioni nella fase di programmazione e di ripartire l'impegno economico in due fasi progettuali, in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase.</p> <p>In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità deve sempre essere redatto in un'unica fase.</p> <p>Diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM Giustizia 17/06/2016.</p> <p>Inoltre, sono state previste maggiori tutele economiche per i progettisti:</p> <ul style="list-style-type: none">• obbligo per le stazioni appaltanti di pagare i professionisti, a prescindere dall'ottenimento del finanziamento per l'opera progettata;• divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali. <p>In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi</p>
---	--

	<p>cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 30 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIT sentite le Regioni interessate.</p> <p>La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base d'asta, deve individuare nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nelle suddette tabelle. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.</p> <p>Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti pareri o autorizzazioni acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, restano confermati, per 5 anni, detti pareri e autorizzazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri o le autorizzazioni.</p>
<p>SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (art. 35, co. 18)</p>	<p>L'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori) dovrà essere calcolato sul valore del contratto.</p>
<p>SOTTOSOGLIA (art. 36)</p>	<p>Facoltà per le stazioni appaltanti di aggiudicare i contratti con procedure semplificate alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamenti < 40.000 euro: affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - affidamenti 40.000 150.000 euro: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui sopra. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; - affidamenti 150.000 < € < 1.000.000 euro: procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di

	<p>indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p> <p>- affidamenti > 1.000.000 euro: procedure ordinarie (ferma restando la possibilità di affidamento sulla base del criterio del minor prezzo fino a alla soglia di 2.000.000 di euro, sulla base del progetto esecutivo, con obbligo di ricorso al metodo antiturbativa nel caso in cui la SA opti per l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale).</p> <p>Nel caso in cui la SA ricorra alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario, con facoltà di estendere le verifiche agli altri partecipanti.</p> <p>L'ANAC con proprie linee guida dovrà specificare modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Per ora si vedano le Linee Guida n. 4 di ANAC.</p> <p><u>Si segnala che, onde evitare il rallentamento delle aggiudicazioni dovuto al probabile blocco che subiranno le gare a procedura negoziata, per le quali alla luce delle modifiche del correttivo la SA dovrà ricorrere alla nomina della commissione di gara ai fini della valutazione delle offerte tecniche (OEPV condizione di utilizzo della negoziata), sembra che il MIT, in collaborazione con ANAC, intenda emanare un documento di interpretazione. Lo scopo è quello di chiarire che la ratio sarebbe quella di offrire una semplificazione in più ampliando fino a 2 milioni l'utilizzo del massimo ribasso, secondo le procedure già ammesse dal codice. In questo senso, la formula «procedure ordinarie» utilizzata all'articolo 95 dovrebbe essere intesa come «procedure ordinariamente seguite» dalle stazioni appaltanti per aggiudicare gli appalti, ciascuna nella sua fascia di importo. Conclusione: visto che all'articolo 36 la procedura negoziata viene ammessa per gli appalti sotto al milione e che sotto questa fascia viene pure ammesso l'utilizzo del massimo ribasso, allora anche la procedura negoziata va considerata come una «procedura ordinaria».</u></p>
<p>CONSORZI STABILI (art. 47)</p>	<p>Requisiti per la partecipazione alle gare: i consorzi stabili possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non esecutrici del contratto. Con le linee guida ANAC saranno stabiliti i</p>

	<p>criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori.</p> <p>Per le ragioni che giustificano l'eccezione alla regola dell'immodificabilità soggettiva dell'operatore economico, è consentito ai consorzi stabili di designare ai fini dell'esecuzione un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.</p> <p>Tale previsione trova applicazione anche quando le modifiche soggettive si verificano in fase di gara.</p>
<p>CLAUSOLE SOCIALI (art. 50)</p>	<p>Nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le SA inseriscono obbligatoriamente le clausole sociali.</p>
<p>APPALTO INTEGRATO (art. 59)</p>	<p>E' possibile ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, opere di urbanizzazione a scomputo.</p> <p>Diventa possibile mandare in gara il progetto definitivo (invece di quello esecutivo) per gli appalti a prevalente contenuto tecnologico: in tali casi la motivazione nella determina a contrarre chiarisce in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.</p> <p>L'istituto dell'appalto integrato potrà essere utilizzato sia per le opere di manutenzione che per i progetti definitivi approvati al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.</p>
<p>APPALTI A CORPO E A MISURA (art. 59, co. 5 bis)</p>	<p>Al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura - dato che, al momento, pur essendo presenti le relative definizioni, tale disciplina non è prevista nel Codice - viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti;

	<ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare - in aumento o in diminuzione - secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Inoltre, per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
INFORMAZIONE DEI CANDIDATI E DEGLI OFFERENTI (art. 76)	<p>Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente al candidato escluso, comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione.</p>
COMMISSIONI DI GARA (art. 77)	<p>Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari complessità (procedure svolte mediante piattaforme telematiche di negoziazione), la stazione appaltante può nominare alcuni componenti interni con esclusione però del Presidente che dovrà invece essere nominato tra gli esperti iscritti all'albo tenuto dall'ANAC, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.</p> <p>I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p> <p>Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative o di incompatibilità alla nomina a componente della commissione giudicatrice, comunicandole tempestivamente all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e la comunicazione di un nuovo esperto.</p>
MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80)	<p>Viene aggiunto il reato di false comunicazioni sociali, e la specificazione che i motivi di esclusione riguardano anche institori e procuratori generali, e i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza.</p> <p>Si specifica che l'esclusione opera anche per l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, e per quello iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.</p> <p>Nei casi di sentenza di condanna definitiva che non fissi la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in</p>

	<p>tale caso è pari alla durata della pena principale, e a 3 anni, decorrenti dalla data dell'accertamento definitivo, nei casi di violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, e nei casi elencati al comma 5, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.</p>
<p>QUALIFICAZIONE (art. 84)</p>	<p>Le imprese, per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, potranno prendere a riferimento il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.</p> <p>Inoltre, relativamente ai requisiti aggiuntivi, che la stazione appaltante può richiedere per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, si prevede che la cifra d'affari pari a due volte l'importo a base di gara possa essere dimostrata prendendo a riferimento lavori realizzati "<i>mediante attività diretta e indiretta</i>" nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti (invece del triennio antecedente come attualmente previsto).</p> <p>I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, possono continuare a volgere tali funzioni.</p>
<p>RATING DI IMPRESA (art. 83, co. 10)</p>	<p>Sarà istituito e gestito presso l'ANAC il sistema del rating di impresa volontario (certificazione su richiesta). Il sistema sarà connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC specificherà le condizioni di rilascio in linee guida da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del correttivo. I requisiti reputazionali terranno conto dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato utilizzo del soccorso istruttorio - applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive - rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti - incidenza ed esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. <p>Per il calcolo del rating di impresa si terrà conto del comportamento tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del correttivo. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori</p>

	<p>economici per comportamenti anteriori a tale data, conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.</p>
<p>SOCCORSO ISRTUTORIO (art. 83, co. 9)</p>	<p>Il soccorso istruttorio per sanare di qualsiasi elemento formale della domanda (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica) diventa gratuito. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di 10 giorni il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.</p>
<p>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</p>	<p>Viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alle soglie comunitarie, nei casi espressamente individuati dal decreto del MIT che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; • per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. <p>Nei casi di cui sopra il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p> <p>Art. 83, Co. 5 bis: l'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste nel caso di comunicazioni non veritiere.</p>
<p>GARANZIE (art. 93)</p>	<p>E' facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie nei casi di affidamenti diretti.</p> <p>Si applica riduzione del 50%, non cumulabile con quella del 50% per le imprese che presentino certificati UNI CEI EN 45000; UNI CEI EN ISO/IEC 17000; UNI CEI ISO9000di, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o</p>

	<p>consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.</p>
<p>CRITERIO DEL MINOR PREZZO (art. 95)</p>	<p>Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sulla base del progetto esecutivo, per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, ha l'obbligo di ricorrere al metodo del sorteggio antiturbativa.</p> <p>Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto nelle tabelle ministeriali.</p> <p>Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.</p>
<p>OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E TETTO MASSIMO (art. 95)</p>	<p>Viene introdotta la previsione che la stazione appaltante debba prevedere un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.</p>
<p>OFFERTE ANOMALE NEL CASO DI UTILIZZO DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO (art. 97)</p>	<p>Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia, con obbligo di ricorso al metodo antiturbativa, può essere effettuata solo nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte. Ciò lascia sottendere che in ogni caso, qualora le offerte siano inferiori ad un numero di 10, la stazione appaltante debba sempre procedere alla verifica in contraddittorio con l'impresa, a partire ovviamente dall'operatore che risulta primo in graduatoria.</p> <p>Viene previsto poi che per i lavori l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è utilizzabile dalla stazione appaltante (sempre come già previsto adesso nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e quindi per appalti di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro) solo se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.</p>

<p>SUBAPPALTO (art. 105)</p>	<p>Si può subappaltare (30% importo complessivo del contratto), previa autorizzazione della stazione appaltante purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. <p>Il correttivo elimina la possibilità per la SA di scegliere se consentire o meno il subappalto: quindi a prescindere dall'indicazione o meno nei documenti di gara, fermo restando il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al codice, il subappalto è sempre permesso.</p> <p>È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, per gli appalti di importo superiore alle soglie europee o, indipendentemente dall'importo a base di gara, se riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.</p> <p>Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso; - l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali.
<p>VARIANTE PER ERRORI PROGETTUALI (art. 106, co. 2)</p>	<p>Viene chiarito che, qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le soglie di rilevanza comunitaria; • il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

	<p>Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.</p>
<p>PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>I lavori in circostanze di somma urgenza potranno essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche alla sicurezza privata.</p> <p>Infine, viene ammessa la possibilità di utilizzare l'autocertificazione per dichiarare il possesso dei requisiti, nei casi di estrema urgenza che consentono l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. In tal caso, se dai successivi controlli (entro massimo 60 giorni dall'affidamento) emergano degli esiti negativi, le amministrazioni recedono dal contratto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.</p>
<p>AGGIUDICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE (art. 195)</p>	<p>La scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. La SA non può comunque procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di euro.</p>
<p>ANAC (art. 211; 213)</p>	<p>Eliminato il potere dell'ANAC di emanare raccomandazioni vincolanti.</p> <p>L'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.</p>

FOCUS SOTTO SOGLIA

Dal 20 maggio le PA potranno usare il massimo ribasso per gare fino a 2.000.000 di euro, con una soglia raddoppiata rispetto al passato.

L'ampliamento dei confini del massimo ribasso (che eviterebbe anche di nominare una commissione di gara ad hoc) vale solo per le PA che decideranno di bandire con procedure ordinarie, tagliando fuori le procedure negoziate a inviti ammesse per lavori fino a 1.000.000.

Quindi le PA che sceglieranno di bandire con una procedura negoziata, saranno vincolate, dal 20 maggio, all'utilizzo del criterio dell'OEPV, con nomina di una commissione di gara a valutare gli aspetti tecnici dell'offerta.

Si segnala che, onde evitare il rallentamento delle aggiudicazioni dovuto al probabile blocco che subiranno le gare a procedura negoziata, per le quali alla luce delle modifiche del correttivo la SA dovrà ricorrere alla nomina della commissione di gara ai fini della valutazione delle offerte tecniche (OEPV condizione di utilizzo della negoziata), sembra che il MIT, in collaborazione con ANAC, intenda emanare un documento di interpretazione. Lo scopo è quello di chiarire che la ratio sarebbe quella di offrire una semplificazione in più ampliando fino a 2 milioni l'utilizzo del massimo ribasso, secondo le procedure già ammesse dal codice. In questo senso, la formula «*procedure ordinarie*» utilizzata all'articolo 95 dovrebbe essere intesa come «*procedure ordinariamente seguite*» dalle stazioni appaltanti per aggiudicare gli appalti, ciascuna nella sua fascia di importo. Conclusione: visto che all'articolo 36 la procedura negoziata viene ammessa per gli appalti sotto al milione e che sotto questa fascia viene pure ammesso l'utilizzo del massimo ribasso, allora anche la procedura negoziata va considerata come una «*procedura ordinaria*».

FOCUS RATING DI IMPRESA

Con le modifiche introdotte dal correttivo il rating di impresa non sarà più un sistema obbligatorio, ma diverrà elemento premiale valutabile in sede di gara, svincolato dal rating di legalità e applicabile a tutti i contratti.

Viene rimessa all'ANAC la definizione degli elementi qualificanti il rating, ovvero dei requisiti reputazionali dell'impresa e i criteri di qualificazione degli stessi.

LANAC aveva già segnalato che come descritto dalla vigente normativa, quindi costruito su un sistema di premialità e penalità ai soli fini della qualificazione, il rating di impresa rischiava di risolversi in un ulteriore aggravio burocratico per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell'appalto.

Quindi, dal 20 maggio, il sistema delle premialità (e non più anche penalità) gestito dall'ANAC, che rilascerà la certificazione agli operatori su loro richiesta, sarà facoltativo.

Si elimina inoltre il collegamento tra rating di impresa e qualificazione dei lavori, in maniera da rendere il rating applicabile anche a forniture e servizi.

Eliminata anche la norma che disponeva che i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa dovessero tenere conto del rating di legalità.

All'articolo 83 comma 10 viene infine soppresso il riferimento alla capacità strutturale dell'impresa, così da rendere applicabile il rating ad elementi di affidabilità dell'impresa.

A titolo esemplificativo, ai fini del rilascio della certificazione di rating, verrà presi in considerazione i precedenti comportamenti dell'impresa relativi a:

- Mancato utilizzo di soccorso istruttorio;
- Applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive;
- Rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione;
- Incidenza degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione che nelle procedure di gara che nell'esecuzione del contratto.

FOCUS QUALIFICAZIONE SOA: DECENNIO PER DIMOSTRARE I REQUISITI

Il d.lgs. 56/2017 ha reso permanente la possibilità di sfruttare il decennio antecedente il contratto con la SOA.

Tra le norme abrogate del vecchio codice del 2006 vi era quella che transitoriamente consentiva di allungare al decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA, il periodo utile ai fini della dimostrazione dei requisiti di:

- cifra d'affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo;
- lavori realizzati in ciascuna categoria;
- esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria (c.d. "lavori di punta").

Il regime transitorio in oggetto era stato prorogato fino al 31 luglio 2016 ad opera del Milleproroghe 210/2015.

Il correttivo al Codice ha reso stabile la possibilità di fare riferimento al decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

L'ANAC in vigore del vecchio codice aveva chiarito che la formulazione della norma doveva essere interpretata nel senso di consentire alle imprese la possibilità di utilizzare le annualità fiscali comprese nell'ambito dell'arco temporale del decennio antecedente alla data di stipula del contratto di qualificazione, ammettendo che le imprese potessero scegliere il periodo documentabile da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni.

Tale termine minimo quinquennale doveva garantire la prova dalla permanenza nel mercato con una certa continuità per tale periodo minimo predeterminato.

Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto con la SOA possono ottenere il rilascio dell'attestato SOA, ancorché non possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a cinque. I dati relativi alla cifra d'affari, all'ammortamento ed al costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti.

FOCUS SUBAPPALTO: DUBBI DI COMPATIBILITÀ CON LE REGOLE UE?

Tra gli articoli modificati dal correttivo, vi è la disciplina del subappalto che tuttavia desta dubbi sulla sua tenuta comunitaria e sulla sua applicabilità.

Le novità principali contenute nell'articolo 105 del codice:

- comma 4: scompare la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando le categorie di lavorazioni che possono essere affidate in subappalto, eliminando quel divieto assoluto, nel silenzio della PA, di subaffidare le prestazioni a terzi.

In questo modo il correttivo tenta di riportare la disciplina ad un livello di conformità con le direttive e le pronunce della Corte di giustizia, che non ammettono alcun limite al subappalto, anche se resta sempre il tetto percentuale della subappaltabilità entro il 30% dell'importo complessivo del contratto;

- si chiede al subappaltatore di non aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, fermo restando tale soggetto non deve essere titolare di motivi di esclusione ex art. 80, in possesso dei requisiti di qualificazione, e che, all'atto dell'offerta, siano state indicate dal concorrente le lavorazioni da affidare in subappalto;

- comma 6: indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, della terna dei subappaltatori che diverrà obbligatoria per gli appalti sopra soglia comunitaria e, indipendentemente dall'importo a base di gara, anche per le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (legge n. 190/2012).

Tale modifica prenderà il posto della previsione in base alla quale, nel primo anno di vigenza del Codice, è stato disposto invece che la terna dovesse essere indicata sempre per i soli appalti sopra soglia e per i quali non fosse necessaria una necessaria specializzazione: una premessa che ha consentito, fino ad oggi, di sostenere che i tre nominativi non dovessero essere forniti per le categorie superspecialistiche. Di conseguenza, una volta entrata in vigore la modifica, si porrà il problema della indicazione della terna anche per tali particolari lavorazioni;

- comma 6: nella versione ante correttivo, era specificato che per i contratti sotto soglia l'amministrazione potesse prevedere nel bando ulteriori casi di obbligatorietà di indicazione della terna. Mentre, nella versione post correttivo, tale disposizione viene eliminata stabilendo che, per gli appalti sotto soglia, la PA deve stabilire nel bando non solo le modalità e le tempistiche di verifica dei requisiti generali prima della stipula del contratto (sia per l'appaltatore, sia per i subappaltatori), ma anche i mezzi di prova che saranno richiesti per la dimostrazione dell'eventuale sussistenza del

grave illecito professionale, ossia dello specifico motivo di esclusione fissato dall'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice.

Resta il problema di comprendere la portata dell'ultima prescrizione, dal momento che la regolamentazione delle modalità di verifica dei requisiti è già affidata ad altre disposizioni del Codice, e inoltre ai sensi del comma 13 dello stesso articolo 80, anche i mezzi di prova del grave illecito professionale sono già stati individuati, seppur a titolo esemplificativo, dalle linee guida ANAC (n. 6/2016).

Vi è il rischio di eventuale procedura di infrazione, come già prospettato nella osservazione fornita dalla Commissione europea.

FOCUS CIFRA D'AFFARI

Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, l'art. 84, comma 7, del codice prevede che, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione SOA, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico finanziaria.

In tal caso il concorrente fornisce: i parametri economico-finanziari significativi richiesti e i certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto.

In alternativa a tale requisito, come modificato dal correttivo, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (la versione del D.lgs. 50/2016 antecedente al "correttivo" faceva riferimento al triennio antecedente).

Si tratta di una norma che riproduce una disciplina analoga a quella precedente (comma 19-bis dell'art. 357 del D.P.R. 207/2010), che disponeva che fino al 31/07/2016 per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile fosse quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

MODALITA' PER LA DIMOSTRAZIONE

L'art. 79, comma 3, del D.P.R. 207/2010, al momento ancora vigente in attesa che venga emanato il decreto sul sistema di qualificazione e avvalimento previsto, dispone che la cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:

- da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione;
- da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.

L'art. 79, comma 4, prevede che la cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

FOCUS COMPUTO METRICO: DIVENTA PARTE DEL CONTRATTO

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del correttivo appalti è chiara la variazione dell'art. 137 del Dpr 207/2010 inerente i documenti facenti parte integrante del contratto: tra questi non appare il computo metrico estimativo.

Con una modifica introdotta all'articolo 32 del codice degli appalti (nuovo comma 14-bis), si specifica ora che i capitolati e il computo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Appare chiaro che una misura simile può essere rispettata solo ove si rediga un progetto esecutivo: solo in questo caso la specificità delle informazioni è tale da poter presentare un computo delle quantità attendibile al punto tale da inserirle come documento di contratto. Ad oggi quindi, con le nuove regole, essendoci una prevalenza di gare su progetti esecutivi, ad esclusione dei casi di appalto integrato, si può dedurre che, con molta probabilità, buona parte delle riserve che avevano per tema le quantità del computo metrico possano essere risolte impegnando l'appaltatore che firma il contratto, e che quindi accetta anche le relative quantità in maniera formale.

Tutto ciò viene supportato anche dall'art.83 comma 10 che, in tema di rating d'impresa, evidenzia come siano importanti nel curriculum il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione delle opere, la propensione al contenzioso (in base ai suoi esiti) sia in fase di gara che in cantiere.

L'intenzione appare quella di responsabilizzare ancor di più i progettisti a computare in maniera ineccepibile e con uno sguardo attento a tutta la parte dei costi del ciclo intero di vita di un'opera pubblica.